

3

X

10. *Circolare Ministeriale n. 10.13155.10089.D (4)7 del 16.10.1984.*

OGGETTO: Decisione del Consiglio di Stato n. 479 del 13.3.1984. Motivazione dei provvedimenti prefettizi di diniego della licenza di apertura o di estensione della gestione degli istituti di vigilanza privata

Per opportuna informazione, si porta a conoscenza delle SS.LL. l'acclusa decisione del Consiglio di Stato n. 479 del 13 marzo 1984 con la quale, in riforma della sentenza del T.A.R. della Lombardia n. 92 del 13.4.1982, è stato annullato un decreto del Prefetto di Milano di diniego ad un istituto di vigilanza privata dell'autorizzazione ad estendere l'ambito e la portata della propria attività.

La predetta decisione riconosce come illegittima per eccesso di potere, sotto il profilo del difetto di motivazione, la determinazione con cui il Prefetto ricusi la licenza con esclusivo riferimento al secondo comma dell'art. 136 del T.U.L.P.S. — ossia "in considerazione del numero e dell'importanza degli istituti già esistenti" — senza dare giusto conto delle "ragioni di sicurezza pubblica o di ordine pubblico" che, ai sensi del successivo quarto comma, debbono parimenti concorrere a motivare adeguatamente l'atto di diniego.

Alla stregua di tale orientamento giurisprudenziale, si appalesa l'opportunità che le SS.LL., nella motivazione dei provvedimenti negativi di cui sopra è cenno, diano il dovuto e necessario risalto alle ragioni di sicurezza pubblica o di ordine pubblico che giustifichino il restringimento del diritto di iniziativa economica spettante in via pregiudiziale al soggetto

che richiede la licenza.

Sotto tale particolare profilo appare opportuno che, nelle premesse del provvedimento, venga richiamato, oltre al 2° comma, anche il 4° comma del succitato art. 136, evidenziando i possibili effetti negativi che l'eccessiva concorrenza nel settore degli istituti di vigilanza privata potrebbe arrecare alla sicurezza e all'ordine pubblico.

Tali effetti negativi, pur con modalità diverse da caso a caso, potrebbero compendiarsi nelle seguenti ipotesi:

— irregolarità nella gestione degli istituti di cui trattasi derivanti dall'abbassamento delle tariffe al limite dei costi con la conseguenza di dover fornire servizi scadenti agli utenti o, per converso, di essere costretti a trattamenti vessatori nei confronti del personale dipendente;

— abusi sotto il riguardo della mancata osservanza di norme di legge di diversa natura, comprese quelle penali e fiscali, nonché delle limitazioni o prescrizioni impartite dall'Autorità all'atto della concessione della licenza.

Altro motivo a supporto del diniego della licenza ai sensi del succitato 4° comma potrebbe infine individuarsi nel capovolgimento del rapporto quantitativo tra il numero delle guardie particolari giurate e quello delle Forze di Polizia risultante da un'eccessiva espansione degli istituti di vigilanza privata a fronte dell'esiguità degli organici dei corpi istituzionalmente preposti alle funzioni di sicurezza e di vigilanza nei confronti della generalità dei cittadini. Da ciò deriverebbe, fra l'altro, un numero complessivo di persone armate di cui la maggioranza dipendente da privati e addetta a servizi per conto di privati, e difficoltà da parte del Questore ad esercitare nei confronti del particolare personale di cui trattasi le funzioni di controllo e di vigilanza previste dalle disposizioni vigenti in materia.

*

Nel sottolineare come la decisione del Consiglio di Stato citata in premessa espliciti e non possa che esplicitare i suoi effetti solamente per il caso dedotto in giudizio, si è stimato opportuno, tuttavia, di rappresentare le considerazioni suesposte al fine di offrire in via orientativa alle SS.LL. argomenti e supporti per una migliore e più esauriente motivazione dei provvedimenti negativi posti in discussione.

È appena il caso di precisare come una motivazione la più completa